

Prat.n. 206/2003



ANAS S.p.A.

Ufficio per l'Autostrada SA/RC

con sede in Cosenza - CF. 80208450587

DISCIPLINARE


delle condizioni in base alle quali è concesso alla EDISON S.p.A., con sede legale in Milano, Via Foro Bonaparte , 31 e Uffici in Viale Italia,590 Sesto S. Giovanni (MI), partita iva 13271390158, l'autorizzazione per i seguenti lavori:
Centrale termoelettrica , località Serragiumenta del Comune di Altomonte (CS) -
Condotta idrica di adduzione acqua da pozzi- attraversamento sottopasso A3 SA-RC
al km. 209+097, con condotta costituita da un tubo in pead PN 25 del diametro di 150
mm, realizzato allo profondità di circa 1,00 metro dal livello strada.

Art. I

Il Concessionario dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione del competente Ministero a costruire ed esercitare l'impianto di che trattasi e si obbliga, prima di attuare l'impianto, ad ottenere tutte le autorizzazioni o nulla osta di tutte le Amministrazioni comunque interessate all'impianto oggetto del presente atto.

Art.2

Le opere formanti oggetto della concessione dovranno essere eseguite in perfetta conformità dei particolari risultanti dalla domanda avanzata dalla soprannominata



Handwritten signature or initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

EDISON S.p.A., pervenuta in data 26/11/2003, protocollo n. 030511 e dalla documentazione ad essa allegata, salvo quanto possa risultare specificatamente modificato dalle prescrizioni contenute nel parere espresso dall'ANAS SPA Area Tecnica Esecutiva di Cosenza del 13/01/2006, n. 1075.

Art.3

Il Concessionario non potrà apportare alcuna variante sia pure di dettaglio, all'impianto all'atto dell'esecuzione, se prima non avrà riportato il consenso dell'ANAS S.p.A. - Ufficio per l'Autostrada SA - RC sede di Cosenza.

Per contro, è riservata all'ANAS S.p.A. la facoltà di richiedere quelle varianti di dettaglio o aggiunta all'impianto che, senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere, fossero ritenute opportune nell'interesse della proprietà stradale e del traffico.

Inoltre qualora la zona dovesse essere interessata da lavori di ampliamento od ammodernamento sarà a totale carico del concessionario provvedere allo spostamento o rimozione della linea.

Art. 4

La data di inizio e di ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata preventivamente a questo Ufficio, ANAS S.p.A. Ufficio Speciale di Cosenza, tramite lettera A/R. I lavori dovranno essere ultimati entro giorni 120 dalla data di inizio, pena la decadenza della presente autorizzazione, e l'applicazione di una penale di € 50.00 per ogni giorno di ritardo.

Trascorso il termine di ultimazione dei lavori, l'esecuzione degli stessi dovrà essere sottoposta a nuova approvazione.

Art. 5

Durante l'esecuzione dei lavori è vietato interrompere o comunque ostacolare il transito lungo la strada mediante il deposito e lo scarto sul piano viabile di materiali. E' altresì vietato ostruire o deviare il libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di scolo.

Art. 6

Durante l'esecuzione dei lavori il Concessionario è obbligato ad apporre, a propria cura e spese, distribuendola ad opportuna distanza dal cantiere, la regolamentare segnaletica necessaria per la segnalazione delle zone temporaneamente sottratte al traffico e di quelle di pericolosità.

Tale segnalazione, sia durante le ore diurne che notturne, sarà fatta in conformità a quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada D.M. 30/04/01992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione n. 245 del 16/12/1992.

Mediante opportuno servizio di guardia dovrà essere assicurata, per l'intera durata dei periodi di oscurità e di visibilità offuscata, l'efficienza e la continuità delle segnalazioni luminose.

Il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, restandone completamente sollevata l'ANAS S.p.A., nonché i funzionari ed agenti da essa dipendenti.

Art. 7

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle norme, di cui al D.lgs 30.04.1992, n.285 e successive modificazioni e, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive

modificazioni, per la tutela della strada e per la circolazione. Inoltre, dovrà sempre ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale e particolare, relative allo svolgimento dei lavori e alle loro modalità che in qualsiasi tempo potessero essere impartite dall'ANAS S.p.A. Ufficio per l'Autostrada SA - RC sede di Cosenza nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela del transito è dovrà riparare prontamente tutti i danni che in dipendenza della esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso, variazioni e rimozione delle opere concesse, potessero derivare sia alla strada e sue pertinenze che ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dai lavori.

In caso di inadempienza, anche parziale, l'ANAS S.p.A. Ufficio per l'Autostrada SA - RC sede di Cosenza provvederà d'ufficio ed a carico del Concessionario ad eseguire i lavori necessari per riparare i danni di cui sopra.

Il Concessionario è obbligato, in osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, a provvedere a proprie cura e spese alla continua manutenzione, in perfetta efficienza, delle opere nel preciso stato in cui sono concesse, e all'esecuzione di tutti i lavori di riparazione, di variante, di completamento e di perfezionamento occorrenti durante l'esercizio della concessione.

Per tutti gli anzidetti lavori il Concessionario dovrà darne preavviso all'ANAS S.p.A. Ufficio per l'Autostrada SA-RC sede di Cosenza, mediante lettera A/R, e non potrà iniziare i lavori stessi senza l'autorizzazione dell'ufficio suddetto, salvo i casi d'urgente ripristino del funzionamento dell'impianto, dandone immediatamente avviso al nominato Ufficio.

Art. 8

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Il Concessionario terrà la Società concedente sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente concessione, potesse provenire da terzi, intendendosi che la concessione presente viene assentita senza pregiudizio dei terzi stessi.



Art. 9

La concessione assentita con la presente autorizzazione non preclude in alcun modo all'ANAS S.p.A. di apportare, ove le esigenze della viabilità lo richiedessero, modifiche di qualsiasi specie al tratto di strada interessato dalla concessione, relative sia all'andamento piano-altimetrico, sia alla sagoma stradale, senza che il Concessionario possa opporsi in alcun modo.

L'ANAS S.p.A. potrà in ogni tempo, a suo insindacabile giudizio, modificare la concessione o anche revocarla in tutto o in parte con preavviso di mesi 3 da darsi mediante raccomandata A/R al Concessionario, senza che questi possa opporsi, accampare pretese o richiedere compensi di alcun genere.

Il Concessionario, durante tale periodo, dovrà provvedere a sua cura e spese alle modifiche, allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere nonché al ripristino e alla sistemazione del corpo, del piano stradale e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dal Compartimento dell'Ufficio per l'Autostrada SA-RC sede di Cosenza, a suo giudizio insindacabile.

In caso di inadempienza totale o parziale, si procederà d'ufficio a spese del Concessionario.

Analogamente si provvederà nei casi di cessazione della concessione per scadenza, rinuncia o decadenza.

Una firma manoscritta in inchiostro, che sembra consistere in due lettere, probabilmente "S" e "D", scritte in modo stilizzato.

Art. 10

La concessione si intende assentita in via precaria, salvo casi di rinuncia, decadenza e revoca, e avrà la durata di anni 29 (ventinove) a decorrere dalla data della presente.

La concessione potrà, ove nulla osti, essere rinnovata in seguito a richiesta del Concessionario, da effettuarsi tramite lettera A/R entro mesi 3 dalla scadenza.

Art. 11

La presente concessione è sottoposta al pagamento del canone annuo di Euro 135,06 (diconsi Euro centotrentacinque/06) più la corrente aliquota I.V.A.

Tale canone verrà rivalutato annualmente secondo l'indice dei prezzi al consumo (indice ISTAT).

Detto canone sarà versato, a favore dell'ANAS S.p.A. , entro il 31/12 di ogni anno utilizzando esclusivamente il c/c postale prestampato che verrà recapitato all'indirizzo indicato nelle premesse del presente disciplinare o ad altro indirizzo indicato dal Concessionario a seguito di trasferimento.

Il mancato recapito del c/c postale non esonera, in nessun caso, il Concessionario dal pagamento del canone annuo.

Il Concessionario è tenuto, in caso di mancato recapito del suddetto c/c postale, a richiedere entro la data del 31 dicembre il duplicato del bollettino medesimo presso la Ragioneria Compartimentale.

L'ANAS S.p.A. si riserva la facoltà, in qualunque tempo, e a suo insindacabile giudizio, di variare la misura del canone di cui al presente articolo, senza che il Concessionario possa opporsi in alcun modo. In caso di inadempienza da parte del Concessionario nei riguardi dell'aumento di tale misura, la concessione si intende senz'altro revocata.

Il mancato pagamento del canone attiverà la revoca della concessione a giudizio insindacabile della società concedente, con l'applicazione degli interessi moratori dalla scadenza e di una penale pari a due annualità.

Art. 12

Il presente disciplinare viene stipulato in doppio originale a firma del legale rappresentante della società concessionaria. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente concessione, ivi comprese spese di bollo, scritturazione, registrazione fiscale, imposte, copie di atti, istruttoria e sopralluoghi, sono a carico del Concessionario.

Cosenza, li 19 LUG. 2007

PER ACCETTAZIONE

Per la EDISON S.p.A

C. Banfi



Per l'ANAS S.p.A

Il Dirigente Amministrativo

(dott. Giuseppe ORSINO)

